



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 465 c.p.c.

Giudice d'appello

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo iv del libro ii disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.

Abrogato dal 12 dicembre 1973 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-465-giudice-d-appello>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it